

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 269 del 15 giugno 2015

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 277 DEL 12 GIUGNO 2015

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma
capitale e riallocazione delle funzioni
amministrative a livello locale**

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiarata formalmente ricevibile.

Assegnata alla Commissione

1-2-4^a (CONGIUNTA) - 5-6-7-8 - CAL

Roma 14/6/15

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di venerdì dodici del mese di giugno, alle ore 10.40 nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | |
|--|---|
| 1) ZINGARETTI NICOLA <i>Presidente</i> | 7) REFRIGERI FABIO <i>Assessore</i> |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO <i>Vice Presidente</i> | 8) RICCI SONIA " |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA <i>Assessore</i> | 9) SARTORE ALESSANDRA " |
| 4) CIVITA MICHELE " | 10) VALENTE LUCIA " |
| 5) FABIANI GUIDO " | 11) VISINI RITA " |
| 6) RAVERA LIDIA " | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Civita, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Sartore e Valente.*

Sono assenti: *gli Assessori Ricci e Visini.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 277

Proposta di legge regionale concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale".



DELIBERAZIONE N. 277 DEL 12 GIU. 2015

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA il Titolo V Costituzione ed in particolare l'art. 114, terzo comma;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», in particolare:

- l'articolo 1, commi 44 e 85, che individua le funzioni fondamentali, rispettivamente, delle Città metropolitane e delle province;
- l'articolo 1, comma 89, il quale dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85;
- l'articolo 1, comma 92, che con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all'esercizio delle funzioni di cui al punto 2), da trasferire agli enti subentrati;
- l'art. 1, comma 95, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'accordo dell'11 settembre 2014 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, che prevede la stesura della bozza di proposta di legge regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 7 ottobre 2014, con la quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il compito di procedere ad avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, per la conseguente formulazione di proposte concernenti la riallocazione delle stesse, comunicando regolarmente le informazioni all'Osservatorio nazionale istituito dall'Accordo Stato-Regioni, sopra citato, anche ai fini del monitoraggio dell'attività sopra citata;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00419 del 14 novembre 2014 con il quale sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014;



RICHIAMATA la propria DGR n. 877 del 12 dicembre 2014 concernente: "Preso d'atto della ricognizione dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni delle province, fondamentali e non, ai sensi del DPCM 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali", e preso d'atto del documento di sintesi formulato dalle Direzioni Regionali";

CONSIDERATO che la legge 7 aprile 2014, n. 56, in particolare:

- assegna (art. 1, comma 85) alle Province le seguenti funzioni fondamentali (ovvero funzioni indefettibili, necessarie):

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;



- assegna alla Città metropolitana le funzioni fondamentali delle Province, sopra già richiamate, e in più funzioni ulteriori (art. 1, comma 44):

- a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la



vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

PRESO ATTO che lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale, approvato il 19 dicembre 2014 nell'ambito del Consiglio metropolitano e adottato definitivamente in data 22 dicembre 2014 in Conferenza metropolitana, ha peraltro già compiuto una prima individuazione delle funzioni del costituendo ente;

RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni attualmente sottoposte al Consiglio Regionale:

- n. 77 del 21/02/2014, avente ad oggetto il disegno di legge *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio"*;
- n. 934 del 30/12/2014, concernente disegno di legge *"Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche"*;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio un nuovo testo di legge che unifichi le precedenti proposte, apportando le necessarie variazioni al testo anche alla luce delle intervenute modifiche normative ed amministrative in materia di riforma istituzionale degli enti territoriali;

VISTO il testo della proposta di legge, formulato in raccordo con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale"*, che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO

- di revocare le precedenti DDGR n.77/2014 e n.934/2014 con cui sono state adottate le citate proposte di legge;
- di procedere all'approvazione della PdL in oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale;

DATO ATTO che la presente proposta di legge è articolata in n. IV Capi e costituita da n. 22 articoli, nelle materie di competenza legislativa della Regione,

DELIBERA

- di revocare le precedenti DDGR n.77/2014 e n.934/2014 con cui sono state adottate le proposte di legge: *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai Comuni del Lazio"* e *"Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già"*



esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche",

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale", articolata in n. IV Capi e costituita da n. 22 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa.



DELIBERAZIONE N. 277 DEL 12 GIU. 2015

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA 12 GIU. 2015



ALLEG. alla DELIB. N. 277
DEL 12 GIU. 2015

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale"



A handwritten signature.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature, likely of Nicola Zingaretti.

SOMMARIO

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Finalità e principi generali
- Art. 2 – Cooperazione tra le province
- Art. 3 – Roma capitale e città metropolitana di Roma capitale
- Art. 4 – Ambiti territoriali ottimali

CAPO II – Funzioni e compiti amministrativi


- Art. 5 – Servizi di inclusione sociale e istruzione scolastica
- Art. 6 – Supporto
- Art. 7 – Sviluppo economico e attività produttive
- Art. 8 – Stabilità
- Art. 9 – Governo del territorio
- Art. 10 – Turismo
- Art. 11 – Agricoltura e sanità veterinaria
- Art. 12 – Ambiente
- Art. 13 – Formazione professionale
- Art. 14 – Beni, servizi e attività culturali

CAPO III – Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

- Art. 15 – Risorse connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
- Art. 16 – Coperture finanziarie
- Art. 17 – Ulteriori disposizioni di natura finanziaria
- Art. 18 – Uffici territoriali regionali

CAPO IV – Disposizioni finali

- Art. 19 – Misure di attuazione e semplificazione
- Art. 20 – Abrogazioni
- Art. 21 – Modifiche
- Art. 22 – Entrata in vigore



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Nicola Zingaretti" written in a cursive style.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e principi generali)



1. La Regione, al fine di garantire il migliore svolgimento delle attribuzioni amministrative e dei servizi pubblici e di contribuire ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di favorire un maggiore sviluppo del sistema socio-economico del proprio territorio, con la presente legge provvede a:

- a) riordinare e riallocare, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, le funzioni già esercitate dalle province, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; disciplinare l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi da conferire a Roma capitale, oltre a quelli già ad essa attribuiti ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e delle specifiche leggi di settore, nel rispetto dell'ordinamento e della speciale autonomia ad essa riservata dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) e dai relativi decreti legislativi attuativi e correttivi;
- c) disciplinare l'organizzazione di ulteriori funzioni e compiti amministrativi da conferire ai comuni diversi da Roma capitale, rispetto a quelli già attribuiti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore;
- d) determinare le modalità di assegnazione agli enti subentranti delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto di riallocazione ad un diverso livello di governo.

2. Il riordino e la ricollocazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti principi generali e criteri:

- a) individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio degli stessi, in ragione della specificità di ciascuna funzione o compito;
- b) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle competenze riservate allo Stato;
- c) adozione di forme di avvalimento e di delega di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;
- d) valorizzazione delle autonomie locali, fatta salva l'esigenza di allocazione ad un livello territoriale superiore;
- e) promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte delle autonomie locali, privilegiando le unioni di comuni.

3. Fino alla data di subentro da parte dell'ente cui sono conferite con le modalità di cui all'articolo 15, le funzioni provinciali oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge continuano ad essere esercitate dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e successive modifiche e dell'articolo 7, comma 2, del dpcm 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

4. Sono escluse dal riordino di cui alla presente legge, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di polizia locale e di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicola Zingaretti.

Art. 2
(Cooperazione tra le province)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove forme di cooperazione tra le province al fine di favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite dalla Regione, mediante intese o convenzioni.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2016, le province inviano alla Direzione regionale, al Consiglio e al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui agli articoli 66 e 67 dello Statuto, una relazione corredata da adeguata documentazione che evidenzi su base annua i risparmi complessivi in termini di risorse finanziarie e strumentali derivanti dall'esercizio associato della funzione rispetto alle spese complessive sostenute nei tre anni precedenti dalle singole province per l'esercizio delle medesime funzioni.

Sulla base della relazione di cui al comma 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione garantisce che l'adesione delle province ad intese o convenzioni costituisca criterio di virtuosità prioritario ai fini della ripartizione degli spazi finanziari di cui ai patti di solidarietà tra enti territoriali.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 3

(Roma capitale e città metropolitana di Roma capitale)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale dalla presente legge sono esercitati in conformità alle disposizioni di legge statale attuative dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nonché nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo generale di livello regionale e metropolitano, ove previsti dalla normativa vigente, fatte salve le specifiche attribuzioni di Roma capitale in particolari materie o ambiti di materie, in coerenza con il principio di funzionalità

2. Allo svolgimento delle attività di consultazione e di concertazione, nonché al raccordo istituzionale tra la Regione e Roma capitale, necessario a favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essa conferiti, si provvede, in un'apposita sessione del CAL alla quale partecipa il Presidente della Regione o un suo delegato.

3. Allo scopo di promuovere la completa attuazione del modello istituzionale di città metropolitana di Roma capitale, in relazione allo stato di avanzamento dei processi di riorganizzazione tra questa ed i comuni facenti parte della Città medesima, ulteriori e progressivi conferimenti di funzioni e di compiti amministrativi alla città metropolitana sono fatti ricorrendo alle misure previste all'articolo 18 della presente legge.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è istituita una Conferenza con il compito di completare l'individuazione degli ulteriori funzioni e dei compiti da attribuire alla città metropolitana di Roma capitale. La Conferenza è costituita, a titolo gratuito, da rappresentanti della Regione, della città metropolitana di Roma capitale nonché di rappresentanti del CAL secondo quanto specificamente definito con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature, likely of the President of the Lazio Regional Council, Nicola Zingaretti.

Art. 4

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del CAL e previo parere della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, definisce gli ambiti territoriali ottimali per la programmazione regionale e per l'esercizio di funzioni decentrate nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. La definizione degli ambiti territoriali ottimali tiene conto, ove possibile in relazione alle specificità delle funzioni e dei compiti esercitati da ciascun livello di governo, delle zone omogenee come individuate ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della città metropolitana di Roma capitale.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature, possibly of the President, located at the bottom center of the page.

CAPO II
Funzioni e compiti amministrativi

Art. 5
(*Servizi di inclusione sociale e istruzione scolastica*)

1. Nelle more del riordino della legislazione regionale in materia di interventi e servizi sociali e comunque entro il 31 dicembre 2016, la città metropolitana di Roma capitale e le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il concorso alla realizzazione del sistema informativo degli interventi e dei servizi sociali del Lazio e al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta dei dati conoscitivi;
- b) lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio a supporto della programmazione regionale e locale dei servizi e degli interventi;
- c) l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
- d) l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, e successive modifiche;
- e) l'assistenza ed il sostegno alle donne e minori vittime di violenza attraverso la realizzazione ed il finanziamento di servizi territoriali e strutture residenziali ad essi dedicati, in concorso con lo Stato, la Regione e i comuni;
- f) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o di protezione umanitaria nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, con la Regione e con i comuni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153 della l.r. 14/1999, la Regione, in materia di istruzione scolastica, esercita altresì le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 6
(Sport)

1. Le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle strutture e agli impianti sportivi presenti nel territorio metropolitano o provinciale anche ai fini della predisposizione del piano di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche;

b) l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, singoli o associati, per la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli stessi o già di proprietà delle amministrazioni provinciali e conferiti ai sensi dell'articolo 15;

c) l'attivazione negli impianti sportivi scolastici provinciali di iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie extracurricolari.

La provincia e la città metropolitana di Roma capitale possono, d'intesa con i comuni, esercitare le attività di cui all'articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, con riferimento alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature, possibly of the President, located at the bottom center of the page.



Art. 7

(Sviluppo economico e attività produttive)

1. Nelle more del riordino della disciplina regionale in materia di commercio, in conformità ai principi di trasparenza del mercato e tutela della concorrenza, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e attività produttive sono riallocate secondo il presente articolo.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, i comuni e Roma capitale esercitano, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'istituzione, allo spostamento e all'ampliamento dei mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq.

3. Roma capitale esercita inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione degli indirizzi per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a-bis), della l.r. 14/1999;
- b) la programmazione del commercio in sede fissa e su aree pubbliche di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche;
- c) la determinazione di criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999;
- d) la determinazione dei criteri per:
- 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera d), numero 1), della l.r. 14/1999;
 - 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e la loro assegnazione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera d), numero 2) della l.r. 14/1999, in coerenza a quanto stabilito nell'intesa della Conferenza Unificata del 12 luglio 2012 (Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- e) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalità di esercizio dell'attività e per la fissazione degli orari di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f), della l.r. 14/1999;
- f) la determinazione delle modalità e dei criteri per la proroga, la revoca, la reintestazione e cessazione delle autorizzazioni per il commercio su aree private di cui all'articolo 30 della l.r. 33/1999;
- g) la determinazione dei criteri, delle modalità di svolgimento e della pubblicità delle vendite di cui agli articoli 47 e 49 della l.r. 33/1999;
- h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'articolo 69, comma 1, lettera h), della l.r. 14/1999;
- i) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, nonché lungo il tratto autostradale ubicato oltre il GRA ove siano previste entrate da o uscite verso strade consolari poste all'interno del territorio comunale.

4. In coerenza con il principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 può essere disciplinato da Roma capitale, nell'ambito della propria potestà regolamentare, anche in deroga alle specifiche disposizioni procedurali contenute negli articoli 27, 28, 29, 39, 40, 41 e 42 della l.r. 33/1999.

5. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- a) con riferimento alla pianificazione strategica e territoriale generale di propria competenza:
- 1) la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 46 della l.r. 14/1999;
 - 2) la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali di cui all'articolo 58 della l.r. 14/1999;
 - 3) l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva di cui all'articolo 62 della l.r. 14/1999;
 - 4) l'indicazione degli indirizzi e dei criteri per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale di cui all'articolo 70 della l.r. 14/1999;



in materia di artigianato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 (disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche):

il concorso alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale coerentemente con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di propria competenza;

- 2) eventuali proposte alla Regione ai fini della predisposizione del piano triennale per l'artigianato;
- 3) il concorso all'attuazione degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale in materia di artigianato che abbiano rilevanza per il rispettivo territorio, in conformità alle attività previste dagli strumenti stessi.

6. La città metropolitana di Roma capitale esercita le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 5 ed inoltre concorre alla promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 14/1999.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 8
(Viabilità)

1. Le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità;

c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi dell'articolo 125, comma 3, della l.r. 14/1999;

d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni in materia di viabilità e fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 della l.r. 14/1999, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 9
(Governo del territorio)

1. Nelle more del riordino della disciplina regionale in materia di governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 85, lettera a), della l. 56/2014, sono confermate in capo alla città metropolitana di Roma capitale e alle province le funzioni e i compiti amministrativi attualmente individuati dalla l.r. 14/1999 e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

2. Roma capitale esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che comportano varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di urbanizzazione, fatto salvo l'obbligo di trasmissione alla Regione ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni e ad esclusione del parere paesaggistico di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche. Resta ferma la competenza della Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che comportano il ricorso allo strumento dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) la determinazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- c) l'approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale).

3. Al fine di rendere effettiva la speciale autonomia di Roma capitale ed in coerenza con il principio di funzionalità, semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi, si prescinde:

- a) per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dalla preventiva verifica di compatibilità di cui all'articolo 50-*bis* della l.r. 38/1999;
- b) per l'approvazione del regolamento edilizio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, dalla preventiva verifica di compatibilità di cui all'articolo 94, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999 e di cui all'articolo 71, commi 2 e 3, della l.r. 38/1999;
- c) per l'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 9 della l.r. 36/1987, dalla preventiva trasmissione alla Regione della deliberazione comunale di adozione del programma. I programmi pluriennali di attuazione sono, in ogni caso, trasmessi alla Regione entro un mese dall'approvazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Lingaretti

Art. 10
(Turismo)



1. Fermo restando quanto già previsto dalla l.r. 14/1999 e dalle specifiche leggi di settore, i comuni e Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti, in particolare:

- a) la classificazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007, degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e la relativa verifica;
- b) le funzioni, i compiti amministrativi e la vigilanza sulle agenzie di viaggio e turismo;
- c) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive di cui all'articolo 23 della l.r. 13/2007, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione.

2. Roma capitale esercita altresì le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse per il territorio di Roma capitale;
- b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del territorio a fini turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 13/2007;
- c) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i centri di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-bis), della l.r. 13/2007;
- d) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-ter), della l.r. 13/2007;

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettera b), sono esercitate previa intesa con la Regione, qualora la valorizzazione turistica possa esplicitare effetti oltre il territorio di Roma capitale.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75 della l.r. 14/1999, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999;
- b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
- c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- d) l'agevolazione nell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con intermediari finanziari;
- e) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti nel settore turistico;
- f) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
- g) l'attuazione degli interventi turistici di rilevanza regionale, interprovinciale o provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d), l.r. 14/1999;
- h) le associazioni proloco;
- i) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 77, comma 1, lettera b), l.r. 14/1999;
- l) la raccolta e l'elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni e di Roma capitale.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 11

(Agricoltura e sanità veterinaria)

1. Alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, della l. 56/2014, le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni di cui all'articolo 36 della l.r. 14/1999 come modificato dalla presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 14/1999 e dalle leggi regionali di settore, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni in materia di agricoltura, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) in materia di agriturismo:

1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

2) la concessione dei contributi per l'esercizio di attività di agriturismo;

3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

b) gli interventi per l'agricoltura e la zootecnia biologiche.

3. Al Servizio fitosanitario regionale compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche.

4. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

Art. 12
(Ambiente)

1. Nelle more del riordino della legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) come modificata dalla presente legge.

2. Oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi già spettanti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, i comuni e Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la valutazione dei progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri previsti dalla normativa vigente in materia, in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);
- b) la determinazione di standard di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso più elevati di quelli previsti dalla Regione ai sensi dell'articolo 115-bis, comma 1, lettera a) della l.r. 14/1999;
- c) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente;
- d) il rilascio delle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della l.r. 53/1998;
- e) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 4), della l.r. 53/1998;
- f) il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, già riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5), della l.r. 53/1998, ivi incluse quelle relative alle aree golenali di cui all'articolo 517 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) per i comuni territorialmente competenti.

3. La Regione coordina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con il completamento del percorso di attribuzione e trasferimento alle Regioni dei beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, sulla base delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 85/2010.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 13
(Formazione professionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 158 della l.r. 14/1999, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di formazione professionale concernenti:

- a) la programmazione e la gestione dell'offerta formativa mediante i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale);
- b) la programmazione e la gestione dell'offerta formativa integrata tra l'istruzione e la formazione professionale mediante le istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale);
- c) la gestione diretta dei centri di Alta Formazione – Scuola del Sociale “Agorà” e Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” – e di “Porta Futuro”.

2. Alle province e alla città metropolitana di Roma capitale è delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le strutture di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, nonché la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 33 della l.r. 23/1992.

3. Alle province e alla città metropolitana di Roma capitale è delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 5/2015, nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



Art. 14

(Beni, servizi e attività culturali)

1. Roma capitale, oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi già spettanti ai comuni ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e alla l.r. 14/1999, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dai municipi, dalle biblioteche e dai musei di interesse locale e del piano settoriale regionale, dei piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, con esclusione delle biblioteche e dei musei di interesse regionale;
- b) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, per i quali adotta i relativi regolamenti;
- c) la collaborazione con la Regione, anche mediante trasmissioni di dati, informazioni e documenti, necessaria alla integrazione del sistema informativo regionale, alla definizione ed attuazione dei piani settoriali e annuali regionali e alla verifica del livello dei servizi presenti sul territorio;
- d) l'esercizio di funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei piani approvati;

2. Le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la raccolta e l'elaborazione di dati, anche su richiesta della Regione o degli enti locali, in materia di beni, servizi e attività culturali;
- b) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti sul proprio territorio, anche ai fini della predisposizione dei piani di cui alla lettera c) del comma 3 e lettera c) del comma 4 e della rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate nei medesimi piani.

3. La città metropolitana di Roma capitale esercita le funzioni e i compiti amministrativi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché quelle concernenti:

- a) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento e la formulazione di proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi;
- b) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti i comuni interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h), della l.r. 14/1999;
- c) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dagli enti locali, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale o regionale, e del piano settoriale regionale, di piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, con esclusione delle biblioteche e dei musei di interesse regionale;
- d) l'organizzazione, ovvero il sostegno, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
- e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione, ovvero il sostegno alla costituzione e alla gestione, di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
- f) la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione nel campo dei beni culturali;
- g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
- h) il coordinamento della rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti


i) la programmazione e la realizzazione, ovvero il sostegno alla programmazione e alla realizzazione, di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali.

4. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di cui alle lettere d) del comma 1 e alle lettere d), e), f), g), h) e i) del comma 3, nonché quelle concernenti:

a) l'istituzione e la gestione, ovvero il sostegno all'istituzione e alla gestione, di strutture e servizi culturali e scientifici di interesse provinciale o regionale, per i quali adotta i relativi regolamenti;

b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;

c) l'adozione, sulla base dei piani formulati dagli enti locali, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale o regionale, e del piano settoriale regionale, di piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



CAPO III

Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

Art. 15

(Risorse connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi)

1. La Giunta regionale, previo parere del CAL, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previa verifica con le amministrazioni provinciali interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale e gli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi già esercitati dalle province:

- a. individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato da trasferire ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e dal d.p.c.m. di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015"). Il contingente di personale a tempo indeterminato da trasferire alla Regione o agli enti subentranti è individuato mediante elenco nominativo contenente l'indicazione delle relative qualifiche e categorie di inquadramento giuridico ed economico, nonché dei profili professionali attribuiti al medesimo;
- b. individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014;
- b) in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi già esercitati dalla Regione ai fini dell'assegnazione delle risorse umane e degli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, nonché per il finanziamento delle relative spese si provvede secondo le procedure e i criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e nel rispetto della normativa vigente in materia, e altresì, per Roma capitale, previa intesa con la Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. La Regione o gli enti locali subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1, fino alla scadenza prevista, nonché nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015), la Regione provvede al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f), articolo 10, commi 1 e 2, lettera a), articolo 13, commi 2 e 3, e di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente quali risultanti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, che confluiscono in un apposito fondo da istituirsi ai sensi dell'articolo 16.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'individuazione delle risorse di cui al comma 3. I criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 16 sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del CAL e della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

5. Entro il termine di cui al comma 1, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 16
(Coperture finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2015, per la copertura della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della città metropolitana trasferito o ricollocato presso la regione ai sensi di quanto previsto dalla presente legge regionale e dall'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, quantificato in complessivi euro 22,26 milioni di euro, si provvede per euro 15,5 milioni mediante le risorse già iscritte, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per euro 3 milioni ed euro 3,76 milioni mediante le risorse derivanti, rispettivamente, dal programma 01 "Fondo di riserva" e dal programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", iscritte a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, che confluiscono nell'ambito del medesimo programma 01 della missione 10.

2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, le risorse di cui al comma 1 destinate al trattamento economico accessorio, vanno a costituire specifici fondi separati per la contrattazione decentrata destinati esclusivamente al personale trasferito o ricollocato.

3. La retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, nonché i compensi per la produttività e le indennità accessorie del personale del comparto di cui al comma 1, rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento o alla ricollocazione presso la regione e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, è istituito nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" un fondo unico denominato "Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale", in cui far confluire le risorse derivanti da tutti i trasferimenti regionali attribuiti alle province e alla città metropolitana di Roma capitale per finanziare le funzioni e dei compiti amministrativi di cui al medesimo comma.

5. Alle risorse di cui al comma 4, concorrono le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 17

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, promuove la condivisione e l'interscambio dei dati informativi di natura fiscale, con particolare riferimento a quelli connessi al possesso e alla circolazione dei veicoli, nei confronti delle amministrazioni provinciali e metropolitana interessate, al fine di favorire l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) è devoluta al comune ed assume la natura di tributo proprio comunale.

3. L'imposta di cui al comma 2 si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del patrimonio indisponibile dello Stato ubicati nel territorio del comune.

4. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

5. Salvo restando la facoltà di non applicare il tributo, i comuni determinano, con deliberazione consiliare, l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al 200 per cento del canone di concessione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature at the bottom of the page, consisting of stylized initials.

Art. 18

(Uffici territoriali regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), sono individuati gli uffici territoriali regionali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati alla Regione che, alla luce dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, necessitano di essere esercitati a livello periferico. Negli uffici di cui al primo periodo è assicurata, di norma, l'unicità di direzione pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione degli uffici di cui al comma 1, nei quali confluiscono le strutture decentrate già presenti sul territorio regionale.

3. I responsabili degli uffici di cui al comma 1 assicurano l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa della Regione in ambito locale e garantiscono la collaborazione dell'ufficio con gli enti locali presenti sul territorio.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature at the bottom of the page, consisting of stylized initials.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 19

(Misure di attuazione e semplificazione)



1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, a emanare regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione regionale, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono, in particolare, ai seguenti principi:

- a) semplificazione e riduzione dei passaggi e delle fasi procedurali con eliminazione di quelli non necessari;
- b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche attraverso ulteriori iniziative di riordino e di riallocazione di compiti e funzioni nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 1;
- c) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- e) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico regionale, nazionale o comunitario;
- f) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- h) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
- i) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, a emanare regolamenti volti al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno, è indetta la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 4, quale sede di confronto per la valutazione dei livelli di adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi svolti dalla città metropolitana, nonché ai fini della predisposizione dei regolamenti di cui al comma 3.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) alla l.r. 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale):
- 1) il comma 2 dell'articolo 7;
 - 2) il comma 2 dell'articolo 18;
 - 3) l'articolo 32;
 - 4) l'articolo 34;
- b) gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e la lettera g) del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio);
- c) alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio):
- 1) il comma 2 dell'articolo 1;
 - 2) l'articolo 45;
 - 3) il comma 3 dell'articolo 48;
- d) i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- e) alla l.r. 42/1997:
- 1) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7;
 - 2) la lettera a) dell'articolo 17;
- f) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 27/1998;
- g) i numeri 4 e 5 della lettera a) e le lettere b) e b-bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183);
- h) alla l.r. 14/1999:
- 1) le lettere da: "a)" a: "g)" del comma 2 dell'articolo 36;
 - 2) l'articolo 66;
 - 3) l'articolo 76;
 - 4) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 94;".
 - 5) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 115-bis;
 - 6) la lettera e) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 125;
 - 7) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 129;
 - 8) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 130;
 - 9) l'articolo 145;
 - 10) all'articolo 154:
 - a) il punto 7) della lettera a) del comma 1;
 - b) i commi 2 e 3;
 - 11) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 165;
 - 12) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 167;
 - 13) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 168;
 - 14) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 170;
 - 15) la sezione IV e gli articoli 171 e 172;
- i) alla l.r. 33/1999:
- 1) l'articolo 36-bis;
 - 2) il comma 3-bis dell'articolo 44;
- l) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della l.r. 38/1999;
- m) alla l.r. 15/2002:



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- 1) le lettere c), d), e) f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 4;
 - 2) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5;
 - 3) l'articolo 6;
 - 4) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7;
 - 5) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8;
 - 6) agli articoli 9 e 10
 - 7) il comma 4 dell'articolo 34;
- n) l'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 2003, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo");
 - o) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 97 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25");
 - p) gli articoli 5, 8, 10, 26 e 30 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale);
 - q) l'articolo 4 e il comma 15 dell'articolo 31 della l.r. 13/2007;
 - r) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati);
 - s) il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale).
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 21
(Modifiche)



1. Sono modificate le seguenti disposizioni:

- a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione) e successive modifiche, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi di referendum per l'istituzione sul territorio della Regione di un nuovo Comune per distacco di una o più frazioni o borgate, il referendum non è valido qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.";
- b) alla l.r. 23/1992:
- 1) all'articolo 5:
 - a) al comma 1, le parole da: "riservate" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "svolte dalle province e dalla città metropolitana, sono riservate alla Regione.";
 - b) all'alinea del comma 2, dopo la parola: "spettano" è inserita la seguente: "altresi";
 - c) al comma 2, lettera e), il secondo periodo è abrogato;
 - 2) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "promuove ed organizza," è inserita la seguente: "anche" e le parole: "ed informativo" sono sostituite dalle seguenti: ", informativo e di orientamento";
 - 3) all'articolo 15, comma 4, le parole da: ", delle province" sino alla fine del comma sono soppresse;
 - 4) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le strutture di cui al comma 1, escluse le strutture aziendali, sono accreditate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), della l.r. n. 14/1999.";
 - 5) all'articolo 25, comma 2, lettera h), le parole: "alla attribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla delega";
 - 6) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33
(Funzioni)

1. Alle province e alla città metropolitana è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, dei centri regionali di formazione professionale per l'attuazione di interventi formativi relativi all'istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso anche istituzioni formative, agenzie formative o società partecipate, delle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite da queste ultime nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

2. Alle province e alla città metropolitana è delegata la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 18 sulla base delle convenzioni-tipo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).";

- 7) all'articolo 39, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'accreditamento del soggetto gestore di attività di orientamento e formazione professionale secondo i requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), della l.r. 14/1999;"
- 8) all'articolo 41, comma 1, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province e della città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione";

c) alla l.r. 29/1992, la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: "Programmazione";

d) alla l.r. 38/1996:

- 1) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "e previo parere delle province e della città metropolitana" sono soppresse;

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti





2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Competenze delle province e della città metropolitana di Roma capitale)

1. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale esercitano le seguenti funzioni in materia socioassistenziale:

- a) il concorso alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali del Lazio e al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta dei dati conoscitivi;
- b) lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio a supporto della programmazione regionale e locale dei servizi e degli interventi;
- c) l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
- d) l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;
- e) l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza attraverso la realizzazione ed il finanziamento di servizi territoriali e strutture residenziali ad esse dedicati, in concorso con lo Stato, la Regione e i comuni;
- f) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o di protezione umanitaria nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, con la Regione e con i comuni.”;

3) all'articolo 12:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nel piano socioassistenziale regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione nell'ambito del proprio territorio.”;

b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione ed in particolare provvedono.”;

c) al comma 3 le parole “e con la provincia o la città metropolitana” sono soppresse;

4) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano socio-assistenziale regionale contiene, altresì, indicazioni per la formulazione dei piani di zona di cui all'articolo 51, nonché per l'attuazione e la verifica dei piani stessi.”;

5) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “delle province, della città metropolitana” sono soppresse;

b) al comma 4, le parole “anche in assenza delle osservazioni delle proposte di ciascuna provincia e della città metropolitana” sono soppresse.

6) al comma 3 dell'articolo 49 le parole “le province, la città metropolitana” sono soppresse;

7) al comma 1 dell'articolo 52 le parole “le province, la città metropolitana” sono soppresse;

e) alla l.r. 34/1997:

1) il comma 3-bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: “3-bis. I comuni inferiori ai ventimila abitanti si organizzano in forma associata ai fini della realizzazione di canili rifugio capaci di rispondere alle necessità dei rispettivi territori.”;

2) all'articolo 22, comma 1, le parole: “Presidente della Giunta Regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore della Direzione regionale competente per materia”;

f) alla l.r. 42/1997:

1) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: “formulati ai sensi della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “predisposti dalla città metropolitana di Roma capitale, da Roma Capitale, dagli enti locali e dai musei e biblioteche di interesse locale e regionale”;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



- 2) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "su proposta delle province," sono soppresse.
- 3) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42";
- 4) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"1bis. Fatto salvo quanto previsto per la città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
 - a) l'istituzione e la gestione, ovvero il sostegno all'istituzione e alla gestione, di strutture e servizi culturali e scientifici di interesse provinciale o regionale, per i quali adotta i relativi regolamenti;
 - b) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dagli enti locali, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale o regionale e del piano settoriale regionale, di piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
 - c) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
 - d) l'organizzazione ovvero il sostegno, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
 - e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione, ovvero il sostegno alla costituzione e alla gestione, di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
 - f) la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;
 - g) l'esercizio di funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei piani approvati;
 - h) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
 - i) il coordinamento della rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;
 - l) la programmazione e realizzazione, ovvero il sostegno alla programmazione e realizzazione, di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali.";

- 5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Competenze della città metropolitana di Roma capitale e delle province)

1. Fatto salvo quanto previsto per Roma capitale, la città metropolitana di Roma capitale, entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, esercita i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, per i quali adotta i relativi regolamenti;
- b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti





coordinamento e la formulazione di proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi;

c) la collaborazione con la Regione, anche mediante trasmissioni di dati, informazioni e documenti, necessari alla integrazione del sistema informativo regionale, alla definizione ed attuazione dei piani settoriali e annuali regionali e alla verifica del livello dei servizi presenti sul territorio.

d) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti i comuni interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h) della l.r. 6 agosto 1999, n 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

e) le funzioni di cui alle lettere b), con esclusione delle biblioteche e dei musei di interesse regionale, d), e), f), g), h), i) ed l) del comma 1-bis dell'articolo 2, nonché le funzioni di cui al comma 2.

2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di dati, anche su richiesta della Regione o degli enti locali, in materia di beni, servizi e attività culturali;

b) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti sul proprio territorio, anche ai fini della predisposizione dei piani di cui alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 2 e della rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate nei medesimi piani";

6) al comma 4 dell'articolo 4, le parole: "su proposta delle competenti amministrazioni provinciali," sono soppresse;

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Competenze di Roma capitale)

1. Roma capitale, entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi già spettanti ai comuni ai sensi della presente legge, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dai municipi, dalle biblioteche e dai musei di interesse locale e del piano settoriale regionale, dei piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

b) le funzioni di cui alla lettera g) del comma 1 bis dell'articolo 2 e alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3.";

8) al comma 2 dell'articolo 6 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"fbis) l'individuazione dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 e le modalità di presentazione delle domande di inserimento nelle organizzazioni regionali di cui agli articoli 17 e 20";

9) al comma 1 dell'articolo 7, la parola: "provinciali" è sostituita dalle seguenti: "di Roma capitale e dei comuni capoluogo e il consigliere delegato della città metropolitana di Roma capitale" e le parole da: "i rettori" fino a: "livello regionale" sono soppresse;

10) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "verificati gli stanziamenti annuali disponibili";

11) la lettera c) dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

"c) i piani approvati dalle province, ai sensi dell'articolo 10, dalla città metropolitana di Roma capitale, da Roma capitale, dagli altri enti locali e dai musei e biblioteche di interesse locale o regionale, di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 20, ai quali, nel caso non siano conformi al piano settoriale di cui all'articolo 6, apporta



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, consultando preventivamente il competente consigliere delegato o assessore o legale rappresentante del soggetto interessato;”;

- 12) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: “(Iniziative proponibili)”;
- 13) al comma 1 dell'articolo 9 le parole: “provinciali previsti all'articolo 8, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “annuali della Regione” e le parole: “contenute nei piani comunali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “proposte”;
- 14) alla lettera a) dell'articolo 9 dopo le parole: “degli enti locali” sono inserite le seguenti: “e dei musei e biblioteche di interesse regionale”;
- 15) alla lettera b) dell'articolo 9 le parole: “interesse locale” sono sostituite dalle seguenti: “musei e biblioteche di interesse locale o regionale”;
- 16) alla lettera c) dell'articolo 9 dopo le parole: “relativi sistemi” sono inserite le seguenti: “per gli enti locali e musei e biblioteche di interesse locale o regionale”;
- 17) alla lettera d) dell'articolo 9 dopo le parole: “servizi culturali” sono inserite le seguenti: “degli enti locali e dei musei e biblioteche di interesse regionale”;
- 18) alla lettera e) dell'articolo 9 dopo le parole: “di enti locali” sono inserite le seguenti: “e di musei o biblioteche di interesse regionale”;
- 19) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”;
- 20) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. Per la redazione ed approvazione dei piani annuali gli enti locali, nonché i soggetti titolari delle biblioteche e dei musei di interesse locale o regionale, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), presentano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma degli interventi che intendono realizzare approvato con atto deliberativo dall'organo competente. Per i suddetti musei e biblioteche di interesse locale, ricadenti nel territorio di Roma capitale, la presentazione avviene nei confronti di Roma capitale. Per i comuni e musei e biblioteche di interesse locale, ricadenti nel restante territorio della città metropolitana di Roma capitale, la presentazione avviene nei confronti della città metropolitana di Roma capitale. Per tutti gli altri enti locali, biblioteche e musei di interesse locale o regionale, la presentazione avviene direttamente nei confronti della Regione.”;
- 21) al comma 4 dell'articolo 10 le parole: “Le province, sulla base dei programmi degli enti locali e delle consultazioni effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “La città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale, sulla base dei piani ricevuti e condivisi e delle consultazioni effettuate”, le parole: “contributi organizzativi provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “contributi propri” e le parole: “Le province apportano” sono sostituite dalle seguenti: “I medesimi enti apportano”;
- 22) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale”;
- 23) al comma 2 dell'articolo 11 le parole: “per le province” sono sostituite dalle seguenti: “per la città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale” e le parole: “sostituirsi alle province” sono sostituite dalle seguenti: “sostituirsi ai medesimi enti”;
- 24) il comma 3 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“3. La domanda di inserimento nell'organizzazione bibliotecaria regionale è presentata secondo le modalità previste nel piano settoriale di cui all'articolo 6. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento delle biblioteche nell'organizzazione bibliotecaria regionale è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.”;
- 25) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito con il seguente:

“3. La domanda di inserimento nell'organizzazione museale regionale è presentata secondo le modalità previste nel piano settoriale di cui all'articolo 6. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento dei musei nell'organizzazione museale regionale è



IL PRESIDENTE
Nicola Angaretti



disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.”;

26) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione dei finanziamenti o dei contributi regionali comporta, per i soggetti percipienti, l'obbligo di realizzare le relative iniziative. I finanziamenti destinati dal piano annuale regionale ai piani di intervento della città metropolitana di Roma capitale e di Roma capitale sono determinati in base a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione e sono erogati direttamente ai medesimi enti. I finanziamenti destinati agli altri interventi inseriti nel piano annuale regionale, di cui all'articolo 8, sono erogati dalla Regione ai singoli beneficiari.”;

g) alla l.r. 27/1998:

- 1) all'articolo 3, comma 1 dopo la parola: “province” sono aggiunte le seguenti: “, la città metropolitana di Roma capitale”;
- 2) all'articolo 4, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) l'autorizzazione all'esercizio delle installazioni esistenti ovvero di nuova realizzazione di cui al Titolo III bis del d.lgs. 152/2006 in cui si svolgono una o più attività elencate al punto 5 dell'allegato VIII della parte II del d.lgs. 152/2006;”;
- 3) all'articolo 5 comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h);”;
- 4) all'articolo 6, comma 2, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h);”;
- 5) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b bis) l'approvazione dei progetti degli impianti di compostaggio fino a 2000 Mg/anno, previa adozione da parte delle Giunta regionale di linee guida;”;
- 6) all'articolo 6, comma 2, le parole: “e b)” sono sostituite dalle seguenti: “, b) e b-bis)”;

h) alla l.r. 53/1998:

- 1) all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) dopo le parole: “aree fluviali” sono inserite le seguenti: “così come già individuate con Delibera di Giunta regionale n. 5079/1999”;
- 2) all'articolo 8, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “da individuare con Delibera di Giunta regionale”;
- 3) all'alinea del comma 1 dell'articolo 9, la parola: “delegate” è sostituita dalla seguente: “attribuita”;
- 4) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9, le parole da: “numeri 1” a: “articolo” sono sostituite dalle seguenti: “numeri 1 e 3 e all'articolo 10, comma 1, lettera b), numeri 8-bis) e 8-ter), salvo che per le aste principali di competenza rispettivamente della Regione e dei comuni ai sensi degli stessi articoli”;
- 5) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d bis) le concessioni relative al reticolo secondario;”;
- 6) all'articolo 9, comma 2, ovunque ricorra la parola: “delegate” è sostituita dalla seguente: “attribuite”;
- 7) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
“8-bis) le concessioni le concessioni di estrazione di materiale litoide relativamente alle aste principali dei bacini idrografici;
8-ter) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali relativamente alle aste principali dei bacini idrografici.”;

i) alla l.r. 14/1999:

- 1) al comma 2 dell'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatte salve le speciali attribuzioni di Roma capitale come disciplinate dalla legge regionale;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingari

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(città metropolitana di Roma capitale)



1. La città metropolitana di Roma capitale esercita le funzioni e i compiti amministrativi provinciali conferiti dalla presente legge e dalle leggi regionali di settore, nonché quelli ad essa espressamente conferiti.”;

3) all'articolo 23:

a) al comma 1, le parole da: “allo scopo di garantire” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “attraverso l'applicazione degli istituti negoziali nella definizione della programmazione socio-economica e territoriale, anche con riferimento alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea, al fine di favorire una crescita del territorio laziale basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione ecosostenibili, anche mediante la semplificazione delle modalità operative e la riqualificazione della spesa pubblica e privata”;

b) al comma 2, dopo le parole: “la Regione promuove” sono inserite le seguenti: “, quale modalità ordinaria”, le parole: “i contratti di programma, i contratti d'area” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ad ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale individuati con delibera della Giunta regionale”;

all'articolo 35, comma 1, dopo la lettera u-*quater*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“u-*quinqies*) in materia di agriturismo:

1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

2) la concessione dei contributi per l'esercizio di attività di agriturismo;

3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

u-*sexies*) gli interventi per l'agricoltura e la zootecnia biologiche.”;

5) all'articolo 58, le parole da: “nonché la localizzazione” a “sono effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “la delimitazione di cui al presente articolo è effettuata.”;

6) all'articolo 75 comma 1, dopo la lettera n-*nonies*), sono aggiunte le seguenti:

n-*decies*) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999;

n-*undecies*) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;

n-*duodecies*) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati;

n-*terdecies*) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

n-*quaterdecies*) l'attuazione degli interventi turistici di rilevanza regionale, interprovinciale o provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d), l.r. 14/1999;

n-*quinqiesdecies*) le associazioni proloco;

n-*sexiesdecies*) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 77, comma 1, lettera b), l.r. 14/1999;

n-*septiesdecies*) la concessione di contributi;

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti





n-duodevicies) la raccolta e l'elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale.

7) all'articolo 77:

a) al comma 1, dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:

"c-ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive di cui all'articolo 23 della l.r. 13/2007, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione."

c-quater) la classificazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007 degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e la relativa verifica;

c-quinquies) le funzioni, i compiti amministrativi e la vigilanza sulle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio di propria competenza;

c-sexies) le funzioni, i compiti amministrativi e la vigilanza sulle associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b-bis), operanti nel territorio di propria competenza;

b) al comma 3, le parole: "e con la Provincia" sono soppresse e la parola: "provinciale" è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I Comuni cooperano con la Regione per la definizione del sistema di informazione turistica nell'ambito del sistema statistico regionale.";

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, a Roma capitale spettano inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2007;

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 13/2007;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) della l.r. 13/2007;

d) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-bis) della l.r. 13/2007;

e) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t-ter) della l.r. 13/2007.";

8) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113, le parole da: "la valutazione" a: "nonché" e le parole da: "sull'osservanza" a: "elettromagnetico e" sono soppresse;

9) dopo il comma 1 dell'articolo 115 è inserito il seguente:

"1-bis. I Comuni effettuano, altresì, la valutazione dei progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e parametri previsti dalla normativa vigente in materia, in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla l.r. 45/1998.";

10) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 124, dopo la parola: "vigilanza" sono inserite le seguenti: "e, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria";

11) all'alinea del comma 1 dell'articolo 125, le parole: "fatta salva la delega di cui al comma 2" sono soppresse;

12) all'articolo 144, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvaticiti";

13) l'articolo 150 è sostituito dal seguente:



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



“Art. 150
(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province e la città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni i compiti amministrativi concernenti:

- a) il concorso alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali del Lazio e al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta dei dati conoscitivi;
- b) lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio a supporto della programmazione regionale e locale dei servizi e degli interventi;
- c) l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
- d) l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;
- e) l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza attraverso la realizzazione ed il finanziamento di servizi territoriali e strutture residenziali ad esse dedicati, in concorso con lo Stato, la Regione e i comuni;
- f) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o di protezione umanitaria nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, con la Regione e con i comuni.”;

al comma 2 dell'articolo 151 le parole “in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le proprie competenze”;

- 15) all'articolo 153, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
“g-bis) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni;
g-ter) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.”;
- 16) all'articolo 158, comma 1:
 - a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
“c-bis) la programmazione e la gestione dell'offerta formativa mediante i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992 delle strutture che realizzano i progetti formativi;
c-ter) la programmazione e la gestione dell'offerta formativa integrata tra l'istruzione e la formazione professionale mediante le istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale);”;
 - b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento dei soggetti gestori di attività di orientamento e formazione professionale;”;
 - c) alla lettera g), dopo le parole: “la promozione” sono inserite le seguenti: “e l'attuazione”;
 - d) alla lettera m), le parole: “, su proposta delle province,” sono soppresse;
- 17) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

“Art. 159
(Funzioni e compiti delle province e della città metropolitana)

1. Alle province e alla città metropolitana di Roma capitale sono delegate le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro;
- b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti





- c) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;
- d) la gestione, previa convenzione con la Regione, dei centri regionali di formazione professionale per l'attuazione di interventi formativi e di orientamento relativi all'istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso anche istituzioni formative, agenzie formative o società partecipate delle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite da queste ultime nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000;
- e) la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 5/2015, nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.”;
- 18) dopo il comma 1 dell'articolo 165 è aggiunto il seguente:
- “1-bis. Fatto salvo quanto previsto per la città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale, la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
- a) l'istituzione e la gestione, ovvero il sostegno all'istituzione e alla gestione, di strutture e servizi culturali e scientifici di interesse provinciale o regionale, per i quali adotta i relativi regolamenti;
- b) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dagli enti locali, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale o regionale e del piano settoriale regionale, di piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
- c) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
- d) l'organizzazione sul territorio, ovvero il sostegno alla organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
- e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione, ovvero il sostegno alla costituzione e alla gestione, di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
- f) la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;
- g) l'esercizio di funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei piani approvati;
- h) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
- i) il coordinamento della rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;
- l) la programmazione e realizzazione, ovvero il sostegno alla programmazione e realizzazione, di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali.”;
- 19) al comma 3 dell'articolo 165, le parole: “mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed” sono soppresse;
- 20) al comma 5 dell'articolo 165 le parole: “delegati dallo Stato” sono soppresse e le parole: “raro e di pregio” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al comma 2, dell'articolo 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”;
- 21) l'articolo 166 è sostituito dal seguente

“Art. 166

(Funzioni e compiti della città metropolitana di Roma capitale e delle province)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti





1. Fatto salvo quanto previsto per Roma capitale la città metropolitana di Roma capitale esercita, entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, per i quali adotta i relativi regolamenti;
- b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento e la formulazione di proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi;
- c) la collaborazione con la Regione Lazio, anche mediante trasmissioni di dati, informazioni e documenti, necessari alla integrazione del sistema informativo regionale, alla definizione ed attuazione dei piani settoriali e annuali regionali e alla verifica del livello dei servizi presenti sul territorio.
- d) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti i comuni interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h);
- e) la cooperazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 42/2004 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materie di salvaguardia, conservazione, vigilanza e valorizzazione dei beni e delle attività culturali di cui agli articoli 165, commi 2 e 3, 168, comma 2, e 173, comma 2;
- f) le funzioni di cui alle lettere b), con esclusione delle biblioteche e dei musei di interesse regionale, d), e), f), g), h), i) ed l) del comma 1-bis dell'articolo 165, nonché le funzioni di cui al comma 2.

2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la raccolta e l'elaborazione di dati, anche su richiesta della Regione o degli enti locali, in materia di beni, servizi e attività culturali;
 - b) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti sul proprio territorio, anche ai fini della predisposizione dei piani di cui alla lettera b), del comma 1bis dell'articolo 165 e della rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate nei medesimi piani.”;
- 22) la rubrica dell'articolo 167 è sostituita dalla seguente: “(Funzioni e compiti dei comuni e di Roma capitale)”;
- 23) al comma 2 dell'articolo 167 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “città metropolitana di Roma capitale”;
- 24) al comma 3 dell'articolo 167 le parole: “Provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171,” sono sostituite dalle seguenti: “città metropolitana di Roma capitale”;
- 25) il comma 4 dell'articolo 167 è sostituito dal seguente: “4. Roma capitale oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi già spettanti ai comuni ai sensi delle disposizioni di cui alla l.r. 42/1997 e alla presente legge, esercita, entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
- a) la predisposizione, sulla base dei piani formulati dai municipi, dalle biblioteche e dai musei di interesse locale e del piano settoriale regionale, dei piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
 - b) le funzioni di cui alle lettere g) ed l) del comma 1bis dell'articolo 165 e alle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 166.”;
- 26) al comma 2 dell'articolo 168 le parole: “, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171,” sono soppresse;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



27) l'articolo 169 è sostituito dal seguente:

“Art. 169

(Funzioni e compiti della città metropolitana di Roma capitale e delle province)

1. Fatto salvo quanto previsto per Roma capitale, la città metropolitana di Roma capitale e le Province entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di dati, anche su richiesta della Regione o degli enti locali, in materia di attività culturali;

b) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti sul proprio territorio, in materia di attività culturali, anche ai fini della predisposizione dei piani di intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici e della rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate nei piani.”;

28) all'articolo 170 la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Funzioni e compiti dei comuni e di Roma capitale)”;

29) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: “Provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171,” sono sostituite dalle seguenti: “città metropolitana di Roma capitale”;

30) l'articolo 174 è sostituito dal seguente:

“Art. 174

(Funzioni e compiti della città metropolitana di Roma capitale e delle province)

1. Fatto salvo quanto previsto per Roma capitale, la città metropolitana di Roma capitale e le Province esercitano, entro i limiti territoriali di competenza e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione di settore, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di dati, anche su richiesta della Regione o degli enti locali, in materia di spettacolo;

b) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti sul proprio territorio, in materia di spettacolo.”;

31) all'articolo 175 la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Funzioni e compiti dei comuni e di Roma capitale)”;

32) al comma 2 dell'articolo 175 la parola: “provincia” è sostituita dalle seguenti: “città metropolitana di Roma capitale”;

33) all'articolo 177, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: “e-bis) la concessione dei contributi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche.”

34) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

Art. 178

(Funzioni e compiti delle province e della città metropolitana)

1. Le province e la città metropolitana di Roma capitale svolgono le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta ed elaborazione di dati concernenti le strutture e gli impianti sportivi presenti nel territorio provinciale;”;

b) l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, singoli o associati, con riferimento alle strutture con riferimento alle strutture e agli impianti sportivi già di proprietà degli stessi o già di proprietà delle amministrazioni provinciali e a questi conferiti;”;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



- c) l'attivazione negli impianti sportivi scolastici provinciali di iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie extracurricolari, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e trasparenza.”;
2. Le province e la città metropolitana di Roma capitale possono, d'intesa con i comuni, esercitare le attività di cui all'articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, con riferimento alle strutture di cui alla lettera b) del comma 1.”;
- l) al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n.12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio-Astral SpA):
- 1) alla lettera a), dopo la parola: “vigilanza” sono inserite le seguenti: “, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria”;
 - 2) alla lettera b), le parole: “e comma 2” sono soppresse;
- m) alla l.r. 15/2002:
- 1) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole “e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi” sono soppresse;
 - 2) all'articolo 4:
 - i. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) raccolta ed elaborazione di dati concernenti le strutture e gli impianti sportivi presenti nel territorio provinciale;”;
 - ii. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nonché, d'intesa con i comuni eventualmente interessati, le attività di cui all'articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, con riferimento alle strutture e agli impianti sportivi di proprietà degli stessi;”;
 - 3) all'articolo 5:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni dei comuni e di Roma capitale”;
 - b) all'alinea del comma 1 dopo la parola “associati” inserire le seguenti: “e Roma capitale”;
 - c) alla lettera b) del comma 1 le parole “da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b)”, sono soppresse;
 - 4) al comma 3 dell'articolo 29 le parole: “con il concorso delle province” sono soppresse;
 - 5) al comma 1 dell'articolo 32:
 - a) dopo la parola: “concessi” inserire le seguenti: “da parte della Regione”;
 - b) le parole: “alla concessione degli stessi provvedono le province, secondo quanto previsto nel piano annuale di cui all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “in base ai criteri stabiliti nel piano settoriale di cui all'articolo 7”;
 - 6) il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: “1. Le province ed i comuni attivano negli impianti sportivi scolastici iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie extracurricolari, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e trasparenza.”
- n) alla l.r. 39/2002, il comma 2 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente: “2. L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) rilasciata dal servizio fitosanitario regionale.”;
- o) alla l.r. 14/2006:
- 1) all'articolo 4, comma 1:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;”;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;”;
 - 2) all'articolo 14:
 - a) al comma 2, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;



IL PRESIDENTE
Nicola Ungaretti



- b) al comma 3, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";
- 3) all'articolo 17:
- a) al comma 1, le parole: "ciascuna provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione";
- b) ovunque ricorrano, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";
- 4) all'articolo 18, comma 1, lettera d), la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";
- 5) all'articolo 21, comma 4, le parole: "provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Regione" e la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";
- 6) all'articolo 23, comma 1, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";
- p) alla l.r. 13/2007:
- 1) all'articolo 3 comma 1, dopo la lettera t-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
- "t-sexies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999;
- t-septies) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
- t-octies) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- t-nonies) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
- t-decies) l'attuazione degli interventi turistici di rilevanza regionale, interprovinciale o provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d), l.r. 14/1999;
- t-undecies) le associazioni proloco;
- t-duodecies) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 77, comma 1, lettera b), l.r. 14/1999;
- t-terdecies) la concessione di contributi;
- t-quaterdecies) la raccolta e l'elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale.
- 2) all'articolo 5:
- a) al comma 1, dopo la lettera b-bis), sono inserite le seguenti:
- "b-ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive di cui all'articolo 23, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione."
- b-quater) la classificazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e la relativa verifica;
- b-quinquies) le funzioni, i compiti amministrativi e la vigilanza sulle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio di propria competenza;
- b-sexies) le funzioni, i compiti amministrativi e la vigilanza sulle associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b-bis) della l.r. 14/1999, operanti nel territorio di propria competenza;
- b) al comma 1, alla lettera c), le parole: "alla provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
- c) al comma 3, le parole: "con la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "con la Regione";



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, a Roma capitale spettano inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
 - c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
 - d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t-bis);
 - e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t-ter).”;
- 3) all’articolo 7, comma 1, le parole: “alle province” sono soppresse;
 - 4) all’articolo 9, comma 2, le parole: “le province” sono soppresse;
 - 5) all’articolo 12, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede strutture periferiche dell’Agenzia nell’ambito degli uffici territoriali regionali.”;
 - 6) all’articolo 15:
 - a) al comma 4, le parole: “presso ogni provincia competente per territorio è istituito l’albo provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “presso la Regione è istituito l’albo regionale”;
 - b) al comma 5, le parole: “e provinciali” sono soppresse;
 - c) al comma 6, le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;
 - 7) all’articolo 20, comma 3, le parole: “e le province” sono soppresse;
 - 8) all’articolo 25, comma 2, le parole: “la provincia”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il comune”;
 - 9) all’articolo 26, comma 1, le parole: “che ne trasmette copia alla provincia” sono soppresse;
 - 10) all’articolo 27, comma 4, le parole: “contestualmente alla provincia e” sono soppresse;
 - 11) all’articolo 28, comma 1, le parole: “e all’amministrazione provinciale competente per territorio” sono soppresse;
 - 12) all’articolo 30:
 - a) al comma 1, le parole: “e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze” sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: “le province ed” sono soppresse;
 - 13) all’articolo 31, comma 14, le parole: “ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11”;
 - 14) all’articolo 32:
 - a) al comma 2, le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni” e le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni”;
 - b) al comma 3, le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni”;
 - 15) all’articolo 33:
 - a) al comma 1, le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni”;
 - b) al comma 2, le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;
 - c) al comma 4, le parole: “della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del comune”;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



- d) al comma 5, le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal comune";
- 16) all'articolo 34:
- a) al comma 1, le parole: "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "del comune";
 - b) al comma 2, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni";
 - c) al comma 3, le parole: "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "al comune";
- 17) all'articolo 35:
- a) al comma 1, le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune";
 - b) al comma 2, le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune" e le parole: "alla provincia stessa" sono sostituite dalle seguenti: "al comune stesso";
 - c) al comma 5, le parole: "le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni comunicano all'Agenzia";
- 18) all'articolo 36:
- a) al comma 1, le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune";
 - b) al comma 2, le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune" e le parole: "della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "del comune";
- 19) all'articolo 41, comma 1, le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal comune";
- 20) al comma 4 dell'articolo 52, le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune";
- 21) all'articolo 54, comma 1, le parole: "dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni";
- 22) all'articolo 55, comma 6, le parole: "ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2, 3, 4 e 5" e il secondo periodo è soppresso;
- q) alla l.r. 10/2008:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Funzioni delle province e della città metropolitana di Roma capitale)

1. Le province e la città metropolitana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nell'ambito dei sistemi informativi dei servizi sociali della Regione e dello Stato, esercitano le funzioni ed i compiti inerenti il monitoraggio della rete dei servizi presenti, rispettivamente, nel territorio provinciale e metropolitano per immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 svolgono altresì attività inerenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore dei cittadini stranieri immigrati, in concorso con lo Stato, con la Regione e con i comuni.";

- 2) al comma 2 dell'articolo 13, le parole "le province e i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti locali";
- 3) all'articolo 14:
- a) al comma 1, le parole: "le province" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti locali";
 - b) al comma 4, le parole: "d'intesa con la provincia interessata e" sono soppresse;
- 4) al comma 1 dell'articolo 20 le parole: "con le province e i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "con gli enti locali";
- 5) al comma 1 dell'articolo 26 le parole: "con le province e i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "con gli enti locali".
- r) all'articolo 9 della legge regionale 2010, n. 3, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. La Giunta regionale può sostenere le associazioni che rappresentano gli interessi generali delle

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

autonomie locali con risorse finanziarie, la messa a disposizione di spazi in proprie sedi nonché servizi.”;

- s) all'articolo 7, comma 12, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 “art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”), le parole “, sino all'abolizione delle stesse” sono soppresse e dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Ferma restando la facoltà di non applicarle, le province e la città metropolitana di Roma capitale determinano, con deliberazione consiliare, la misura delle TCR in misura non superiore al 200 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Il gettito derivante dallo sforzo fiscale è privo di vincolo di destinazione.”;
- t) all'articolo 7 della l.r. 5/2015:
- 1) al comma 1, lettera a), la parola: “direttamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alla città metropolitana di Roma capitale”;
 - 2) al comma 1, lettera b), le parole: “alla città metropolitana di” sono sostituite dalla seguente: “a”;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Regione, sulla base dei criteri definiti in sede di piano annuale di cui all'articolo 8, comma 3, assegna alle province, alla città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale, il volume di attività, in termini di studenti per ciascuna annualità per il triennio di riferimento e le relative risorse. Le province e la città metropolitana di Roma capitale assegnano altresì le risorse alle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), escluse quelle facenti capo a Roma capitale, e lettera d).”.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature at the bottom center of the page, consisting of stylized initials.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”

UNA NUOVA PROPOSTA

La riforma della *governance* dell'area vasta prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta riforma Delrio) ha, come noto, coinvolto le Regioni chiamandole ad un complessivo ridisegno delle funzioni amministrative e, soprattutto, ad una loro nuova distribuzione tra i diversi livelli regionali di governo. La sfida lanciata dalla riforma si dimostra particolarmente importante per la Regione in considerazione dell'attuale quadro, disciplinato dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, prima della riforma costituzionale del 2001, e sostanzialmente sinora immutato. Ridisegnare un nuovo assetto delle funzioni è dunque per il Lazio non solo un necessario adeguamento al nuovo ruolo cui sono chiamate le Province e la Città metropolitana ma una improcrastinabile riforma da tempo attesa dai cittadini e dalle imprese che chiedono una reale semplificazione dei processi decisionali e un concreto snellimento della burocrazia.



L'adeguamento alla riforma Delrio e la semplificazione della *governance* territoriale, anche alla luce del particolare ruolo di Roma capitale, attraverso il conferimento di funzioni regionali direttamente agli enti più prossimi ai cittadini erano e sono le finalità sottostanti alla presentazione da parte della Giunta di due proposte di legge a queste dedicate (PLR n. 233 del 2015 e PLR n. 138 del 2014).

In questo contesto si sono inserite le disposizioni statali contenute nella legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che, prevedendo significative riduzioni per la spesa del personale degli enti di area vasta in aggiunta alle già consistenti riduzioni della disponibilità finanziaria delle province, hanno mutato i parametri di valutazione, comportando un maggiore sforzo per tutte le Regioni nel ridisegno complessivo delle funzioni amministrative oggetto di riordino e riallocazione. Questa nuova esigenza, unita alla volontà di delineare un quadro armonico tra i diversi livelli di governo delle funzioni amministrative, non soltanto con riferimento alle province, hanno spinto la Giunta regionale alla predisposizione di una nuova proposta di legge nella quale coniugare le due prospettive di riforma.

I contenuti del nuovo testo non sono un superamento o una mera unione delle precedenti iniziative ma il risultato di una complessa e delicata ulteriore analisi dell'attuale assetto delle funzioni amministrative e l'inizio di un processo di riassetto complessivo che sarà perseguito in più tappe, attraverso l'adozione di testi unici – alcuni già all'esame del Consiglio regionale – di nuove leggi di settore e la previsione di una revisione periodica dei procedimenti amministrativi finalizzata alla progressiva ed ulteriore semplificazione burocratica.

In tale ottica, da un lato, si è confermato l'intento di valorizzare Roma capitale in ragione del suo *status* speciale, riconosciuto direttamente dalla Costituzione (articolo 114, comma terzo), e, dall'altro, si è cercato di cogliere l'opportunità di continuare e rafforzare il processo di decentramento amministrativo nei confronti degli altri Comuni del Lazio, ferma restando la necessità che, affinché questo processo possa essere ulteriormente consolidato, si costruisca al più presto un tessuto

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



comunale organizzato in forma associata che solo può garantire l'efficace ed efficiente esercizio di ulteriori funzioni.

Il previsto conferimento determina, con riguardo a Roma capitale, l'attribuzione di ulteriori competenze gestionali e il riconoscimento, limitatamente al proprio territorio, di un incisivo ruolo di programmazione e di indirizzo, elevandola ad un piano istituzionale diverso e più qualificato e, con riguardo agli altri comuni, l'allocatione di funzioni di carattere più propriamente gestionale di cui la Regione continua ad essere titolare, contribuendo ad una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

La Città metropolitana di Roma capitale è anch'essa coinvolta nel processo di riordino e riallocazione delle funzioni e compiti amministrativi che potranno essere conferiti tramite regolamenti regionali e periodicamente monitorati attraverso un'apposita Conferenza tra Regione e Città metropolitana nell'ambito del CAL che si svolgerà entro il mese di marzo di ogni anno.

LA STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Nel merito il disegno di legge si suddivide in quattro Capi. Il primo di questi è dedicato alle disposizioni generali ed evidenzia, all'**articolo 1**, i principi generali seguiti per l'allocatione delle funzioni, alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Gli obiettivi perseguiti sono, da un lato, l'attribuzione di un maggior numero di funzioni e compiti alle autonomie locali in ragione della maggiore vicinanza ai cittadini e, dall'altra, la valorizzazione della Regione quale ente di legiferazione e programmazione, cui sono riservate quelle funzioni che, in ragione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, richiedono un esercizio a livello unitario.

L'**articolo 2** è dedicato alla promozione della cooperazione anche in ambito provinciale, similmente a quanto già disposto per i Comuni con la plr n. 69 del 2013 attualmente all'esame dell'Aula consiliare, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni conferite dalla Regione, inteso quale criterio di virtuosità prioritario per la ripartizione degli spazi finanziari di cui ai patti di solidarietà tra enti territoriali.

La particolare connotazione di Roma capitale è alla base delle disposizioni previste dall'**articolo 3**, dedicato alla definizione del perimetro dell'esercizio delle ulteriori funzioni conferite e alla previsione di un'apposita sessione del Consiglio delle Autonomie Locali per lo svolgimento delle attività di consultazione e concertazione e di raccordo istituzionale con la Regione. L'articolo prevede l'istituzione di una Conferenza con il compito di completare l'individuazione di ulteriori funzioni e compiti da attribuire alla Città metropolitana di Roma capitale. L'**articolo 4**, infine, disciplina le modalità di individuazione degli ambiti territoriali ottimali attraverso la concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali e previo parere della commissione consiliare competente in materia. La definizione degli ambiti territoriali ottimali terrà inoltre conto, ove possibile in relazione alle specificità delle funzioni e dei compiti esercitati da ciascun livello di governo, delle zone omogenee individuate ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della città metropolitana di Roma capitale.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



Il **Capo II** della proposta di legge, composto da dieci articoli ognuno dei quali dedicato ad una specifica materia e strutturato seguendo l'ottica dell'articolo 114 della Costituzione, cioè dall'ente più vicino al cittadino risalendo sino all'ambito regionale, sulla base del principio di sussidiarietà.

L'**articolo 5**, riguardante i servizi di inclusione sociale e l'istruzione scolastica, prevede, nelle more del riordino della legislazione di settore, che le Province e la Città metropolitana di Roma capitale svolgano le funzioni in materia di assistenza agli alunni disabili e ai disabili sensoriali, nonché concorrano alla realizzazione del sistema informativo e svolgano analisi sui fenomeni e bisogni sociali del territorio al fine della programmazione regionale. L'articolo si preoccupa inoltre di affidare agli enti di area vasta la funzione di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza nonché la promozione di iniziative di carattere culturale e sociale in favore degli immigrati, dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale e umanitaria.

Con riferimento all'istruzione scolastica si prevede inoltre il trasferimento in capo alla Regione delle funzioni concernenti la ripartizione dei fondi disponibili in favore dei Comuni

L'**articolo 6** disciplina alcune funzioni in materia di sport ed in particolare prevede che Province e Città metropolitana raccolgano ed elaborino dati relativi alle strutture e agli impianti sportivi presenti nel territorio metropolitano anche ai fini della predisposizione del programma regionale di settore con il quale la Regione provvede a definire gli interventi. Le strutture sportive provinciali saranno trasferite ai Comuni che potranno avvalersi dell'assistenza tecnico amministrativa delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale anche, eventualmente, per la predisposizione dei documenti finalizzati all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Nell'ambito della gestione delle strutture ricomprese nei plessi scolastici le Province e la Città metropolitana sono inoltre chiamate all'organizzazione di iniziative volte a favorire la fruizione delle strutture al di fuori degli orari scolastici.

Lo sviluppo economico e le attività produttive sono disciplinati dall'**articolo 7** che, nelle more del riordino della materia del commercio attualmente in discussione presso la commissione consiliare competente, sono intanto oggetto di semplificazione e complessivo riordino. Particolare attenzione è rivolta a Roma capitale che riceve significative competenze con riferimento alle autorizzazioni all'apertura di strutture di vendita, determinazione dei criteri con riferimento ai mercati e le aree di posteggio, commercio su aree pubbliche e aree private, vendita di quotidiani e periodici, vendite di liquidazione e vendite promozionali ed infine il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e tratti autostradali per i quali siano previste uscite su strade consolari.

Con riferimento alla viabilità, l'**articolo 8** riserva alla Regione la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria di proprietà regionale e ne semplifica la programmazione regionale con riguardo agli interventi sia di nuova realizzazione sia di manutenzione straordinaria.

Nelle more del riordino della materia del governo del territorio per la quale è in fase di predisposizione un testo unico, l'**articolo 9** attribuisce nuove competenze a Roma capitale quali ad esempio l'approvazione del programma urbano dei parcheggi e per la quale sono previste inoltre apposite misure di semplificazione amministrativa dirette a snellire i procedimenti, attraverso l'eliminazione di alcune verifiche preventive da parte di diversi livelli di governo, facendo salvo esclusivamente l'obbligo di comunicazione degli strumenti urbanistici attuativi alla Regione.

L'**articolo 10** ridisegna il quadro delle funzioni in ambito turistico prevedendo nuove competenze per i Comuni con riferimento alle agenzie di viaggio cui si aggiungono la classificazione degli stabilimenti balneari e la verifica della classificazione delle strutture ricettive. Roma capitale potrà

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

inoltre definire ed attuare specifici programmi e progetti per il proprio territorio e organizzare, d'intesa con la Regione, l'informazione, l'accoglienza, l'assistenza e la tutela dei turisti. Alla Regione sono infine riservate ulteriori funzioni al fine di garantirne l'esercizio unitario quali ad esempio l'attuazione di interventi di rilevanza sovracomunale o l'adozione di piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica.

Con riferimento all'agricoltura e alla sanità veterinaria di cui all'**articolo 11**, sono riservate alla Regione, rispettivamente, le funzioni relative all'agriturismo e la liquidazione degli indennizzi per danni da cani randagi e inselvatichiti.

In materia di ambiente l'**articolo 12** prevede nuove competenze per i Comuni e Roma capitale con riguardo ai progetti di risanamento in materia di inquinamento elettromagnetico, la determinazione di standard più elevati per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e il rilascio delle concessioni demaniali, spiagge lacuali, estrazione di materiale litoide e pertinenze idrauliche.

Per quanto concerne la formazione professionale, disciplinata dall'**articolo 13**, la Regione assume un ruolo fondamentale in materia di programmazione e gestione dell'offerta formativa pur mantenendo in ambito locale i centri e le istituzioni formative.

L'**articolo 14** disciplina infine il quadro delle funzioni in ambito culturale oggetto di adeguamento anche alla luce del codice dei beni culturali. La Città metropolitana è protagonista attiva nella promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, nella realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, nella predisposizione di piani di intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali ed infine per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali e il sostegno alla ricerca e programmazione.

Nel **Capo III** è stato inserito un gruppo di disposizioni relativo alle risorse da destinare agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni oggetto di riallocazione nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal legislatore statale (**articoli 15 e 16**), l'interscambio dei dati di natura fiscale tra le amministrazioni con riguardo al possesso e alla circolazione dei veicoli e la devoluzione ai comuni dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile (**articolo 17**). Particolarmente significativa è la previsione all'**articolo 18** dell'unificazione degli uffici regionali presenti in ambito locale al fine di individuare un unico punto di riferimento per i cittadini.

Il disegno di legge si conclude con il **Capo IV** dedicato alle disposizioni finali nell'ambito delle quali sono previste, oltre alle modifiche e alle abrogazioni conseguenti alle disposizioni previste nei capi precedenti (**articoli 20 e 21**) e all'entrata in vigore (**articolo 22**), alcune importanti misure di attuazione e semplificazione: l'**articolo 19** prevede infatti che attraverso regolamenti saranno semplificati i procedimenti amministrativi di competenza regionale nel rispetto dei principi di riduzione delle fasi endoprocedimentali e del numero dei procedimenti stessi, della loro regolazione uniforme, della riduzione dei tempi di conclusione e di accelerazione delle procedure di spesa e contabili a questi connesse.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zingaretti".